

n. 57-1/2023 P.U. R.D.C. (Sovraindebitamento – Ristrutturazione dei debiti del consumatore)

SENT. N° 11/2024
R.G.R.D.C. 2/2024
CRON. 474/2024
REP. N° 22/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE

Sezione civile – Ufficio esecuzioni e procedure concorsuali

Il Giudice designato

dott. Emmanuele Agostini

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
(art. 70 c. 7 C.C.I.I.)

avente ad oggetto l'omologazione della domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 CCII presentata dalla sig.ra Di Palma Michela, nata a Nocera Inferiore (SA) il 12.08.1982 (c.f. DPLMHL82M52F912R), residente in Melissa (KR) alla Traversa V Risorgimento n. 2, con l'ausilio dell'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI OCC-COMMERCIALISTI CROTONE, in persona del gestore della crisi nominato, dott.ssa Concetta Piperis.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. **richiamato**, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 C.C.I.I., il decreto di apertura della procedura emesso, ai sensi dell'art. 70, comma 1, C.C.I.I., da questo giudice, il 2.2.2024 e con il quale ha disposto, tra l'altro, che l'OCC comunicasse a tutti i creditori la proposta e la relazione particolareggiata assegnando loro termine di 20 gg dalla comunicazione per far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata eventuali contestazioni e che l'OCC, entro 10 gg. dalla scadenza del termine assegnato ai creditori, riferisse a questo giudice, previamente sentito la debitrice, in merito alle osservazioni ricevute, proponendo eventuali modifiche al piano ritenute necessarie;
2. **viste** le rituali comunicazione della proposta del piano, della relazione dell'OCC e del decreto effettuate dall'O.C.C. il 06 febbraio 2024 in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura;
3. **viste** le osservazioni, inviate alla pec dell'OCC, a norma dell'art. 70, comma 3, C.C.I.I., da IBL Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. Il 26.02.2024;



4. **letta** la relazione ex art. 70 c. 6, depositata dall'O.C.C. il 07.03.2024, redatta dopo aver sentito la debitrice e contenente modifiche al piano;
5. **ritenuto** che in sede di omologa al giudice spetta compiere un riesame delle condizioni già verificate in sede di ammissione (situazione di sovraindebitamento, natura di consumatore dell'istante, non assoggettabilità a procedure concorsuali, assenza di precedenti esdebitazioni, assenza, altresì, di colpa grave, malafede o frode nella determinazione della situazione di indebitamento e rispetto della *par condicio creditorum*) per come esplicitato dalla norma, dacché l'art. 70 co. 7 C.C.I. stabilisce anzitutto che egli debba esaminare l'ammissibilità giuridica del piano, nella cui atecnica espressione deve però ritenersi compresa anche la verifica della fattibilità giuridica, a cui deve seguire la disamina *funditus* della fattibilità economica dello stesso;
6. **rileva** che le osservazioni della IBL S.P.A. sono infondate e non sono ostantive all'omologa del piano:
 - a) Quanto alla corretta valutazione del merito creditizio da parte dell'IBL S.P.A., non può ritenersi circostanza esimente, dall'esame del merito creditizio, l'erogazione di finanziamenti con la cessione del quinto e/o la delega sullo stipendio infatti il nuovo Codice della Crisi, negli artt. 67 e seguenti, relativamente alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, nulla dice sulla esclusione di tali crediti, anzi, parlando genericamente di "soggetto finanziatore" (art. 68 c. 3) e di "il creditore" (art. 69 c. 2) fa rientrare tutti i tipi di finanziamenti. Non si ritiene valida la giustificazione fornita dalla IBL S.P.A., in merito all'aver adempiuto i propri obblighi ex articolo 124 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citati dall'art. 69 c. 2 CCII, con la sola richiesta al consumatore in quanto è previsto espressamente dal citato art. 124 bis del TUB che: "*Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente*". Banca dati dalla quale sarebbe risultata la progressiva situazione debitoria della sig.ra Di Palma. Vi è, quindi, in termini generali, un divieto legale del finanziatore di contrarre in presenza di situazioni finanziarie non solide, ovvero un divieto di concludere contratti che non siano sostenibili in relazione alle capacità reddituali del soggetto. La fonte di tali divieti la si può rinvenire non soltanto nell'art. 124 bis T.U.B., richiamato ma anche nel quinto comma dell'art. 124 del T.U.B., da cui si fa discendere la sussistenza in capo al finanziatore dell'obbligo di prestare un più complesso servizio che può definirsi di assistenza/consulenza. La IBL SPA avrebbe, quindi, dovuto tener conto del merito



creditizio della debitrice, valutato in relazione al suo reddito disponibile (art. 68 c. 3), e considerato che lo stesso, dedotto la rata dei finanziamenti, scendeva ad € 440,07, quindi, al di sotto dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, considerato che l'assegno sociale nell'anno 2021 era pari ad € 460,28 mensili, avrebbe dovuto astenersi dalla concessione degli stessi finanziamenti.

Rileva, per quanto su esposto, che a norma dell'art. 69 c. 2 la IBL BANCA, concedendo finanziamenti in assenza di una ponderata valutazione del merito creditizio, ha aggravato lo stato di sovraindebitamento e, quindi, non ha titolo per opporsi all'omologazione del piano.

b) Quanto alla possibile "colpa grave", lamentata genericamente quale mancanza di "una documentazione delle cause e motivazioni dell'indebitamento, per poter valutare la genesi e la destinazione delle somme mutate", non si conviene atteso che in atti è depositata una copiosa documentazione a corredo del piano di ristrutturazione dei debiti e della relazione particolareggiata. La *ratio* ispiratrice della legislazione in tema di sovraindebitamento induce ad evitare un'interpretazione del dettato normativo e dell'esistenza dei presupposti della mala fede e colpa grave, in termini tali da ridurre in modo irragionevole l'accesso al beneficio da parte dei debitori sovraindebitati. Poter accedere al beneficio di una composizione concorsuale e complessiva del debitore, rappresenta l'intima essenza della legislazione in tema di sovraindebitamento, volta a consentire il perseguimento del c.d. *fresh start* del debitore e la conseguente impossibilità per la massa creditoria di perseguire il soddisfacimento dei propri crediti in forme individuali e diverse da quelle previste dal piano; tale finalizzazione è quindi tesa a consentire all'istante un'ordinata e ponderata gestione dei propri affari personali e familiari in un'ottica di tutela non solo individuale ma con indubbi riflessi macroeconomici e di ripresa dei consumi in un periodo temporale connotato da forte instabilità, garantendo anche alle persone fisiche una composizione globale dei propri debiti e un ordinato reinserimento nel tessuto socio-economico, scongiurando altresì l'accesso a paralleli circuiti criminali finalizzati alla concessione di prestiti usurari. Sicuramente, non potrà essere considerato immeritevole un soggetto che subisce aggravii di costi per il mantenimento di un nuovo nucleo familiare. In definitiva, non emergendo alcun elemento certo dal quale poter acclarare la colpa grave nell'assunzione delle obbligazioni e, ancor meno, una preordinata volontà fraudolenta, le osservazioni formulate da IBL BANCA devono essere declinate.

c) Quanto all'omessa considerazione di poste attive, attività liquidabili e crediti (anche



futuri) verso terzi (TFR/TFS E QUOTA DI STIPENDIO) deve preliminarmente osservarsi che, benché il trattamento di fine rapporto costituisca, a tutti gli effetti, un credito del prestatore di lavoro, esso è inesigibile in costanza di rapporto. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito che “le quote accantonate del trattamento di fine rapporto sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l'esigibilità” (Cass. civ, VI sez., ord. n. 19708/2018). e considerato che la sig.ra Di Palma, non è in età pensionabile, né, tanto meno lo sarà entro la fine del piano ma lo sarà, fra ulteriori 25 anni lavorativi, si reputa condivisibile il non inserimento del TFR quale posta attiva nella relazione particolareggiata.

In merito alla liquidazione dell'immobile ad uso abitativo, ritiene, altresì, condivisibile quanto argomentato dal Gestore della Crisi, e, cioè, che i creditori chirografari non potrebbero soddisfare le proprie ragioni in termini migliorativi rispetto all'importo di € 28.600,00 offerto, e ciò, in quanto sull'immobile grava una ipoteca fondiaria iscritta a favore della banca Monte dei Paschi di Siena spa, rispetto alla quale l'istante prevede di proseguire nel regolare pagamento del piano di ammortamento pattuito. L'aggressione in via esecutiva dell'abitazione della debitrice - al di là delle criticità inerenti l'utile collocazione mediante asta giudiziaria dei beni ad uso abitativo e dei relativi costi che si aggirerebbero sui € 15.000,00 - sarebbe invero coltivata ad esclusivo (o quasi) beneficio del creditore ipotecario.

Quanto ai beni mobili registrati, trattasi di autovettura di non elevato valore, come tale non incidente in termini rilevanti sulla convenienza della proposta; il bene è inoltre indispensabile alle esigenze lavorative della ricorrente e, come tale, essenziale alla produzione di reddito e al sostentamento della proposta di ristrutturazione.

7. rileva, per contro, alla luce delle osservazioni, che la proposta modificata prevede:

-Che il mutuo ipotecario sull'abitazione principale continui ad essere pagato direttamente dalla sig.ra Di Palma Michela, alle scadenze convenute, rimanendo fuori dal piano di ristrutturazione dei debiti.

-Che la sig.ra Di Palma Michela versi su un conto corrente dedicato vincolato all'ordine del Giudice, entro il giorno 1 del mese successivo all'omologazione e per i 71 mesi a seguire (quindi per un tot. di 72 mesi), l'importo mensile di € 300,00 (per un tot. di € 21.600,00) oltre eventuali ed ulteriori versamenti di pari importi occorrenti a coprire le spese di tenuta conto e le commissioni per i bonifici maturati negli anni.

-Che la sig.ra Di Palma Michela, versi sullo stesso conto quanto otterrà in sede di anticipo



TFR, al netto delle relative imposte, quale ulteriore liquidità da immettere nel piano.

8. **rileva** che la presente proposta è certamente più conveniente, rispetto all'alternativa liquidatoria, per la massa dei creditori chirografari che risulteranno soddisfatti nella percentuale, non esigua, del 27,27%;
9. **rileva** che decurtate la rata di € 300,00 mensile per il piano e la rata di € 308,00 del mutuo ipotecario, dallo stipendio netto percepito dalla sig.ra Di Palma Michela di circa € 1.653,00, rimane una differenza quantificata in circa €1.045,00 mensili quale quota indispensabile per il mantenimento della debitrice e del suo nucleo familiare.
10. **ritenuta**, in definitiva, l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, per quanto già rilevato con decreto del 26.1.2024 e con il presente provvedimento.

Visto l'art. 70, commi 7 e 8, C.C.I.I.

P.Q.M.

-**Omologa** il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Di Palma Michela, nata a Nocera Inferiore (SA) il 12.08.1982 (c.f. DPLMHL82M52F912R), per come di seguito proposto e riportato:

SITUAZIONE DEBITORIA DI PALMA MICHELA				
CREDITORE	FINANZIAMENTO/ PRIVILEGIO	IMPORTO DOVUTO	IMPORTO PROPOSTO	% DI SODDISFAZ
1) Spese di procedura Compensi OCC comprensivi di Iva, bollo e cassa	PRIVILEGIATO	€ 3.355,92	€ 3.355,92	100,00%
2) Spese Studio Russo comprensivi di Iva	PRIVILEGIATO	€ 2.533,20	€ 2.533,20	100,00%
3) IBL BANCA	CHIROGRAFO Finanziamento con delega di pagamento Del 08/02/2022 n. P195334	€ 24.500,00	€ 4.622,05	18,8655%
4) IBL BANCA	CHIROGRAFO Finanziamento con cessione sullo stipendio del 14/12/2021 n. C187169	€ 25.480,00	€ 4.806,93	18,8655%
5) FINDOMESTIC	CHIROGRAFO prestito personale del 05/07/2019 20220084724942	€ 14.373,49	€ 2.711,63	18,8655%
6) FINDOMESTIC	CHIROGRAFO prestitofinalizzato del 05/06 /2022 20220952535433	€ 1.943,37	€ 366,63	18,8655%
7) FIDITALIA	CHIROGRAFO prestito personale del 18/10/2021 n. 0010273050067370	€ 14.638,00	€ 2.761,53	18,8655%
8) FIDITALIA	CHIROGRAFO prestito personale del 23/11/2021n. 0010193050346770	€ 2.007,72	€ 378,77	18,8655%
9) FIDITALIA	CHIROGRAFO prestito personale del 04/06/2020 n. 0010193045986810	€ 335,73	€ 63,34	18,8655%
Totale passività		€ 89.167,43	€ 21.600,00	



più le ulteriori somme che saranno ottenute dall'anticipo sul TFR, al netto delle ritenute, che si aggirano su un valore di circa € 7.000,00 e che saranno ripartite come proposto e riportato:

CREDITORE	FINANZIAMENTO/ PRIVILEGIO	IMPORTO DOVUTO	IMPORTO PROPOSTO	% DI SODDISFAZ
1) IBL BANCA	CHIROGRAFO Finanziamento con delega di pagamento Del 08/02/2022 n. P195334	€ 24.500,00	€ 2.059,36	8,4056%
2) IBL BANCA	CHIROGRAFO Finanziamento con cessione sullo stipendio del 14/12/2021 n. C187169	€ 25.480,00	€ 2.141,73	8,4056%
3) FINDOMESTIC	CHIROGRAFO prestito personale del 05/07/2019 20220084724942	€ 14.373,49	€ 1.208,17	8,4056%
4) FINDOMESTIC	CHIROGRAFO prestitofinalizzato del 05/06/2022 20220952535433	€ 1.943,37	€ 163,35	8,4056%
5) FIDITALIA	CHIROGRAFO prestito personale del 18/10/2021 0010273050067370	€ 14.638,00	€ 1.230,40	8,4056%
6) FIDITALIA	CHIROGRAFO prestito personale del 23/11/2021n. 0010193050346770	€ 2.007,72	€ 168,76	8,4056%
7) FIDITALIA	CHIROGRAFO prestito personale del 04/06/2020 n. 0010193045986810	€ 335,73	€ 28,22	8,4056%
Totale passività		€ 83.278,31	€ 7.000,00	

-Dispone che la dott.ssa Concetta Piperis, Gestore della crisi nominato, apra un conto corrente c/o la CREDEM di Crotone, intestato alla procedura **57-1/2023 P.U. R.D.C.. -Di Palma Michela-** e comunichi il relativo IBAN alla sig.ra Di Palma Michela.

-Dispone che la sig.ra Di Palma Michela versi, sul conto corrente dedicato alla procedura, entro il giorno 1 del mese successivo all'omologazione e per i 71 mesi a seguire (quindi per un tot. di 72 mesi), l'importo mensile di € 300,00 (per un tot. di € 21.600,00) oltre eventuali ed ulteriori versamenti di pari importi occorrenti a coprire le spese di tenuta conto e le commissioni per i



bonifici maturati negli anni.

-Dispone, altresì, che la sig.ra Di Palma Michela provveda a richiedere l'anticipo sul TFR, a versare, sul conto corrente della procedura, quanto ottenuto, al netto delle imposte, ed a consegnare tutta la relativa documentazione alla dott.ssa Concetta Piperis che la depositerà in atti.

-Dispone che la dott.ssa Concetta Piperis, vigili sui versamenti, relazionando semestralmente a questo Giudice e predisponendo, sempre semestralmente, i relativi mandati; **avvisandolo in caso di non puntuale o parziale esecuzione dei pagamenti, per l'assunzione delle determinazioni conseguenti. Rimangono devoluti al G.D. i provvedimenti di cui all'art. 71, commi 2, 4 e 5, CCII.**

- **Conferma** il blocco della cessioni del quinto e della delega di pagamento gravanti sullo stipendio della ricorrente;

- **Dispone** che l'O.C.C., ai sensi dell'art. 71 co. 4 C.C.I., terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale, affinché possa essere verificata l'integrale e corretta esecuzione del piano, possa procedersi alla liquidazione del compenso dell'O.C.C., che avverrà anche tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e possa infine essere autorizzato il pagamento in favore del ridetto organismo.

- **Dispone** che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore della crisi, e sia pubblicata sul sito internet del Tribunale di Crotona (www.tribunale.crotona.it) e, altresì, sulla piattaforma Edicom di cui al sito www.annuncisovraindebitamento.it (sarà cura del professionista, avvalendosi anche dello staff presente in sede, richiedere la pubblicazione alla società Edicom, che provvederà contestualmente a fornire i dati di fatturazione inerenti il servizio, da ritenersi interamente a carico della parte istante).

- **Nulla dispone** sulle spese del procedimento.

- **Dichiara chiusa la procedura.**

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi, con le prassi d'uso.

Crotona, li 6.5.2024

Il Giudice designato
dott. *Emmanuele Agostini*

pag. 7/7



